



RINNOVO ED ESTENSIONE CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2009, il giorno 12 (dodici) del mese di Maggio, in Ascoli Piceno, presso la Sede Legale dell'Amministrazione Provinciale, sita in P.zza Simonetti n. 36, sono presenti:

il Dott. Ing. Stefano Babini, nato a Trieste il 30.03.1955 in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, Codice Fiscale n. 01116550441.

e

il tecnico incaricato

Detto comparente,

premessso che

- il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'affidatario dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare senza eccezione o riserva alcuna:

- 1) Deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 27.03.2008 recante "Approvazione del programma di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza per l'anno 2008".
- 2) Determinazione dirigenziale n.152 del 17.07.2008 recante "Attivazione delle procedure per il conferimento di due incarichi professionali per il recupero di canoni demaniali dovuti dall'ENEL per l'attraversamento di corsi di acqua pubblici durante la realizzazione di elettrodotti di potenza fino a 150.000,00 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno.
- 3) Determinazione dirigenziale n. 218 del 11.09.2008 di approvazione della graduatoria definitiva e dell'affidamento dell'incarico ai due esperti che dovranno svolgere l'attività professionale di cui sopra;

4) contratto di affidamento incarico professionale in data 16.09.2008;

5) Determinazione dirigenziale n 109 in data 11.05.2009 di rinnovo ed estensione dell'incarico professionale;

convengono e stipulano quanto segue

Art.1 Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di diritto privato e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione secondo le modalità e i termini di seguito convenuti.

Art.2 Oggetto dell'incarico

L'incarico comprende:

- a) l'accertamento mediante sopralluoghi degli attraversamenti non autorizzati dei corsi di acqua pubblici mediante linee elettriche realizzate dall'ENEL spa, linee telefoniche realizzate dalla TELECOM spa, ed occupazioni abusive del demanio Idrico da parte di altri Enti o Società;
- b) richiesta della documentazione tecnica necessaria ad esprimere il parere idraulico per attivare tutta la procedura occorrente al rilascio della concessione demaniale onerosa;
- c) trasmettere al Servizio Demanio e Patrimonio della Provincia di Ascoli Piceno il nulla osta idraulico corredato degli elaborati tecnici degli attraversamenti da sanare, per il rilascio della Concessione e conseguente recupero dei canoni demaniali dovuti.

In considerazione, quindi, delle peculiarità dell'incarico, che prevede una stretta collaborazione con il Dirigente e le strutture dell'Ufficio, i tecnici debbono svolgere l'incarico presso la struttura del Servizio predisponendo atti, documenti e relazioni, su carta intestata della Provincia, nonché effettuare sopralluoghi con mezzi e personale del Servizio Interventi Sismici, Idraulici e di Elettricità – Protezione Civile.

Art. 3 Risultati dell'incarico

Il soggetto incaricato dovrà produrre:

1. una relazione finale che individui i pareri idraulici concessi in sanatoria agli Enti e Società di cui sopra da parte della Provincia di Ascoli Piceno ed i procedimenti avviati per il recupero dei canoni demaniali dovuti.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto rinnovato ed esteso per ulteriori mesi 12, decorrenti dal giorno **01.12.2009**, data di scadenza del contratto stipulato il

16.09.2008, avrà efficacia fino al giorno **30.11.2010**, tenendo conto tuttavia del fatto che a mano a mano che si procede alla ricerca dei casi da sanare, si trovano sempre nuove situazioni.

2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di quanto convenuto al precedente art. 3, potrà essere applicata una penale pari a Euro **50,00** (cinquanta/00) –Alla mancata consegna è a ogni effetto equiparata l'ipotesi di consegna non corrispondente alle previsioni di cui al citato articolo 3, o comunque manifestamente inadeguato alla funzione. Sarà considerato mancato rispetto dei detti termini la consegna di prodotti, o l'espletamento di attività – pure se entro i termini medesimi – in via obiettiva non corrispondenti alle previsioni di riferimento.
3. Resta in ogni caso fermo il diritto dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento del maggior danno prodotto, ex art. 1382 del cod. civile.
4. La richiesta, così come il pagamento delle penali di cui sopra, non costituisce in alcun caso ragione di esonero per l'affidatario rispetto all'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali è scaturita l'applicazione delle dette penali.

Art. 5 – Cauzione

1. La cauzione, considerato l'importo del contratto non è ritenuta opportuna.

Art. 6 – Motivi ostativi

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione del Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come integrato dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 94 del 25.03.2008 sull'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'Ente, e di accettarlo in ogni sua parte.
2. L'affidatario dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità di non versare in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 8 del citato Regolamento.

Art. 7 – Forme di coordinamento e collaborazione

1. Ai sensi dell'art. 1176, II° comma, del Codice Civile, nell'adempire le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'indicata attività professionale, l'affidatario userà la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
2. Nel rispetto della piena autonomia del soggetto affidatario, saranno attuate forme di coordinamento e di collaborazione tra esso e il Dirigente conferente l'incarico, allo scopo di verificare che il contenuto dell'obbligazione, stabilito all'art. 3, sia rispettato nei tempi e nelle modalità di esecuzione.
3. In considerazione, quindi, delle peculiarità dell'incarico che prevede, come detto sopra, una stretta collaborazione con il Dirigente e le strutture dell'Ufficio, il tecnico incaricato deve svolgere il lavoro presso le strutture del Servizio stesso predisponendo atti, documenti e relazioni su carta intestata

dell'Amministrazione Provinciale, nonché effettuare sopralluoghi con mezzi e personale del Servizio ex Genio Civile.

4. Con cadenza trimestrale dovrà svolgersi la verifica dell'avanzamento dei lavori, con facoltà del Dirigente conferente l'incarico di presentare osservazioni.
5. Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è il Dott. Ing. Stefano Babini.

Art. 8 – Esenzione da responsabilità verso i terzi

1. L'affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 9 – Clausola risolutiva

1. Fatta salva l'applicazione delle penalità prevista dall'art. 4, II° comma, del presente contratto, l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, quando non siano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico pattuite, quando ritiene che l'affidatario non adempia l'obbligazione con la diligenza che la natura dell'incarico richiede, nonché qualora la controparte abbia in essere o assuma altri incarichi professionali incompatibili con quello affidato.
2. La suddetta risoluzione opera di diritto appena l'Amministrazione Provinciale dichiara all'affidatario che intende valersi della clausola risolutiva.
3. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10 – Revoca dell'incarico

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con l'affidatario, ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. In caso di revoca dell'incarico, l'Amministrazione Provinciale ne darà avviso all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 10 giorni prima. La revoca assumerà efficacia dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. E' fatta comunque salva la corresponsione all'incaricato, da parte dell'Amministrazione Provinciale, delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito, fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 11 – Proprietà dei prodotti

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e di altro materiale predisposto o realizzato dall'affidatario, o da suoi dipendenti e collaboratori, in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva e perpetua dell'Amministrazione Provinciale.
2. L'affidatario assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Art. 12 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo per la collaborazione professionale dei due tecnici è stabilito nella misura del 20% escluso IVA ed altri oneri, della somma dovuta dalle Società per la sanatoria delle concessioni demaniali per gli attraversamenti del Demanio Idrico relativi alla realizzazione di elettrodotti, telecomunicazioni, opere varie, nonché occupazione di suolo demaniale;

La spesa sostenuta per lo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dell'incarico da parte del professionista, viene fissata in € **2.000,00**, salvo integrazione della stessa sulla base di idonea documentazione fornita dagli incaricati stessi.

Il corrispettivo verrà liquidato mediante acconti pari o superiori ad € **10.000,00**, **escluso IVA ed altri oneri**, previa presentazione di apposita nota per attività professionale occasionale.

Articolo 13 - Obblighi di riservatezza

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 14 – Controversie

1. Per tutte le controversie che fra le parti dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, unico Foro competente sarà quello di Ascoli Piceno.

Art. 15 – Normativa applicabile

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto;
- dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di ben conoscere e approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 14 (Foro esclusivo).

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Stefano Babini)

IL CONSULENTE